



**IL TRIBUNALE DI CATANIA**

**Terza Sezione Civile**

riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1) dott. G. Dipietro  | Presidente   |
| 2) dott. S. Mirabella | Giudice      |
| 3) dott. D. Bonifacio | Giudice Rel. |

ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento iscritto al n. **7449/2013 R.G.**, avente ad oggetto: **Reclamo ex art. 669 - terdecies c.p.c.**

**Il Tribunale,**

esaminati gli atti e sentito il relatore;

visto il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto da Campisi Gianfranco e Campisi Riccardo, con ricorso depositato in data 11.6.2013, avverso l'ordinanza emessa dal giudice designato del Tribunale di Catania in data 27.5.2013 nel procedimento ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. 2665/2013, con la quale l'adito giudice ha rigettato il ricorso proposto dai Campisi ed ha compensato le spese processuali;

rilevato che i reclamanti deducono che il giudice di prime cure ha errato nel ritenere priva di tutela cautelare la diffusione a mezzo di testate on line di atti diffamatori lesivi dei diritti assoluti della personalità dei cittadini, ritenendo applicabile la legge sulla stampa e qualificando la domanda come sequestro, mentre avrebbe dovuto ritenerla ammissibile, e ribadiscono nel merito la fondatezza del ricorso e la sussistenza del periculum in mora;

letta la memoria di costituzione dei reclamati, Editori Indipendenti S.r.l., Di Rosa Pierluigi e Nicosia Epifanio, con la quale gli stessi chiedono la conferma dell'ordinanza impugnata, contestando quanto dedotto dai reclamanti,

**Osserva**

Il reclamo è infondato.

Il Collegio condivide le argomentazioni del primo giudice in punto di qualificazione della domanda cautelare e di applicabilità alla presente fattispecie delle norme sulla stampa, sotto il profilo dell'estensibilità, in via di interpretazione analogica ed evolutiva, delle garanzie previste per la stampa e, in particolare, delle disposizioni limitative del sequestro degli stampati.

In ordine alla premessa formulata in reclamo, va osservato che, come sottolineato anche dal primo giudice, il bilanciamento tra beni entrambi garantiti dalla nostra carta costituzionale - ossia, nel caso di specie, tra l'onore e la reputazione della persona, da un lato, e la libertà di espressione del pensiero e di informazione, dall'altro - è stato già compiuto dal costituente, nel senso di escludere ogni restrizione del secondo bene sulla sola base di un giudizio sommario (come quello cautelare), richiedendosi, viceversa che il giudice di merito abbia valutato con sentenza il carattere diffamatorio della pubblicazione (v. l'art. 21 Costituzione, l'art. 1 del Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 561 e la legge n. 47/1948).

Senza dilungarsi sulla motivazione storico - politica della predetta scelta, deve sottolinearsi che la libertà di manifestazione del pensiero, nelle sue molteplici forme espressive e diffusive, svolge da sempre un ruolo essenziale nelle società democratiche, in quanto volta a sollecitare ed alimentare momenti di

esteriorizzazione della personalità e, soprattutto, di confronto dialettico tra i componenti della comunità.

A salvaguardia di tale libertà sono stati nel tempo consacrati e formalizzati nelle costituzioni democratiche, nelle convenzioni internazionali e nella Carta dei diritti dell'Unione europea alcuni principi essenziali, come il riconoscimento del diritto di ogni individuo di poter diffondere le proprie opinioni e la propria creatività con la parola o con altre forme espressive (fotografia, pittura, scultura, etc.), senza interferenze o limitazioni da parte dei pubblici poteri, e la legittimità dei soli limiti costituzionalmente previsti in forma diretta o comunque desumibili dall'esigenza di tutelare diritti altrui parimenti fondamentali.

Gli ordinamenti democratici riconoscono nel contempo l'importanza del pluralismo dei mezzi di diffusione del pensiero, tanto che, almeno in Italia, si è giunti all'individuazione, anche da parte del giudice delle leggi, di una specifica situazione giuridica soggettiva costituzionalmente protetta, "il diritto ad essere informati", in ragione della quale sono state introdotte regole a garanzia del pluralismo dei contenuti espressi dai mass-media, con particolare riferimento alla proprietà dei mezzi di informazione ed al corretto svolgimento dei dibattiti, soprattutto politici (cd. pluralismo interno).

È, pertanto, alla luce dei suddetti principi che deve esaminarsi la questione dell'ammissibilità o meno della domanda cautelare e dell'applicabilità o meno, alla presente fattispecie, delle norme sulla stampa, sotto il profilo dell'estensione, in via di interpretazione analogica ed evolutiva, delle garanzie previste per la stampa e, in particolare, delle disposizioni limitative del sequestro degli stampati.

In primo luogo, non può revocarsi in dubbio che la domanda cautelare, per come formulata dai reclamanti (eliminazione ed oscuramento, dal sito web www.sudpress.it), dell'articolo in questione; inibizione della pubblicazione del medesimo articolo sulla versione periodica e cartacea dello stesso giornale; imposizione del pagamento di una penale a carico dei convenuti per ogni violazione dei chiesti provvedimenti; ordine di pubblicazione dell'emananda ordinanza sull'home-page del sito www.sudpress.it, nonché, per estratto, sul quotidiano "La Sicilia"), si traduca in un "sequestro" del suddetto quotidiano on line.

Ciò posto, quanto alla disciplina applicabile ai quotidiani on line - così dovendo qualificarsi il sito www.sudpress.it, come ampiamente motivato dal giudice di prime cure -, vanno condivise le conclusioni del provvedimento impugnato.

Ed invero, non appare controvertibile che:

- il diritto sancito dalla nostra carta costituzionale ("*tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione*") debba trovare una lettura evolutiva, proprio in ragione della volontà (e della grande intuizione) del costituente di fissare principi fondamentali valevoli nel tempo (si pensi, ad esempio, all'espressione "*ogni altra forma di comunicazione*" contenuta nell'art. 15);
- la predetta formula dell'art. 21, comma primo, della Costituzione, ha, quindi, posto le indispensabili premesse per la continua apertura della garanzia costituzionale a qualsiasi strumento che il progresso scientifico e tecnologico metta a disposizione per la diffusione delle idee e delle opinioni;



- la nozione di "stampa" (quotidiana e periodica) ha conosciuto, nell'esperienza repubblicana, un'evoluzione normativa e giurisprudenziale resa necessaria dal progressivo ampliamento delle forme di "giornale" suscettibili di rientrare nella stessa nozione, superandosi così la definizione datane dal legislatore del 1948, che dava alla stampa una connotazione "cartacea" (come dimostra l'art. 1 della legge n. 47/1948, che stabilisce che "sono considerate stampe e stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici e fisico-chimici, in qualunque modo destinate alla pubblicazione"), e cioè innanzitutto con il riconoscimento della qualificazione di "giornale" ai programmi di informazione professionale diffusi dal mezzo radio - televisivo (l'art. 10 della L. 6 agosto 1990, n. 223 introduce sia il principio della registrazione delle testate giornalistiche televisive e radiofoniche, sia l'attribuzione ai direttori di tali testate della qualificazione di direttore responsabile, ai sensi della L. n. 47/1948);
- si è in tal modo superato il requisito "fisico", previsto dalla legge del 1948, a vantaggio dell'attribuzione, per l'identificazione delle testate giornalistiche, di un valore centrale alla *finalità informativa* dell'attività svolta da altre forme di giornale, connotandosi tale finalità come vero criterio distintivo dell'attività giornalistica di tipo professionale;
- la detta evoluzione concettuale è stata poi confermata dalla legge 7 marzo 2001, n. 62 (*Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali*), che ha introdotto la



nozione di "prodotto editoriale", inteso come bene "realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici".

Orbene, ritiene il Collegio che, alla luce dei sopra riportati principi, qualunque interpretazione voglia darsi alla citata legge n. 62/2001 (ossia restrittiva - in quanto volta soltanto ad identificare i soggetti che possono avvalersi di determinate agevolazioni - come sembra prevalere nella giurisprudenza delle sezioni penali della Suprema Corte, che però nelle loro pronunce hanno dovuto inevitabilmente tenere conto della riserva di legge in materia penale sancita dall'art. 25 co. 2 Cost. -, ovvero estensiva del concetto generale di stampa al prodotto editoriale ivi descritto), deve in ogni caso prevedersi la medesima parità di trattamento per tutte le "testate giornalistiche", siano esse cartacee ovvero on line, per non incorrere nella violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Se, invero, non può revocarsi in dubbio che, nel caso in cui l'articolo oggetto del presente giudizio fosse stato previamente pubblicato sull'edizione cartacea del medesimo giornale, non si sarebbe potuto procedere al sequestro dell'articolo stesso sulla base di quanto espressamente sancito dal combinato disposto degli artt. 21 Cost., 1 regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 561 e della legge n. 47/1948, sarebbe ingiusto ed irrazionale ritenere non applicabile la stessa disciplina (preclusiva della chiesta misura cautelare, assimilabile al sequestro) all'edizione telematica del medesimo giornale (non a caso, tale divieto di

sequestro era stato già affermato dalla giurisprudenza di merito ancor prima dell'entrata in vigore della l. n. 62/2001).

Ed allora non possono che condividersi le conclusioni cui è giunto il primo giudice, secondo il quale *"le pubblicazioni telematiche vanno equiparate alle pubblicazioni cartacee - ai fini (che qui interessano) della protezione che la Costituzione accorda alla stampa- e ciò nell'ipotesi che esse possano ricondursi alla nozione di "prodotto editoriale", di cui al richiamato art. 1 della legge n. 62/2001, e cioè che siano dotate di periodicità regolare, e contraddistinte da testate identificative, e siano inoltre soggette alle stesse regole e agli stessi obblighi che la legge 47 del 1948 prevede per la stampa "tradizionale", e che la legge 62/2001 fa propri, e segnatamente, la registrazione presso la cancelleria del Tribunale, e le indicazioni obbligatorie, tra cui quella del direttore (o vice direttore) responsabile."*

Va, infine, esaminato il rilievo mosso dai reclamanti all'ordinanza impugnata, secondo il quale il giudice avrebbe potuto ordinare l'eliminazione delle frasi ingiuriose e diffamatorie lesive dell'immagine dei reclamati e ogni necessaria rettifica della realtà storica, domande poi espressamente formulate nel petitum del reclamo.

Osserva al riguardo il Collegio, in primo luogo, che siffatte domande costituiscono certamente una *mutatio libelli* (si come eccepito dai reclamati, la cui eccezione, tuttavia, si palesa fondata solo in ordine alle predette domande), in quanto il pur ampio effetto devolutivo del reclamo, riconosciuto anche dalla giurisprudenza del giudice delle leggi, può estendersi al riesame (anche nel merito) delle medesime domande cautelari proposte in ricorso, ma non può spingersi sino a ritenere ammissibili domande nuove mai formulate.

Tuttavia appare utile precisare che, anche a voler ritenere ammissibili siffatte domande, quella volta ad ottenere l'eliminazione delle frasi ingiuriose e diffamatorie lesive dell'immagine dei reclamati si risolverebbe pur sempre in un effetto identico alla rimozione od all'alterazione del contenuto degli articoli che, per quanto sopra detto, non possono essere disposte in sede cautelare, attesa l'intangibilità della "stampa", nell'ampio concetto sopra delineato.

Per quanto riguarda la domanda volta ad ordinare la rettifica, la stessa, seppur consentita dall'art. 8 della legge sulla stampa, appare inammissibile nel presente procedimento sotto il diverso profilo dell'assenza del testo della proposta rettifica e, soprattutto, della mancanza di prova dei presupposti di cui all'art. 8 stesso, ossia dell'invio della rettifica al direttore e responsabile del giornale e del conseguente decorso del termine di cui al secondo e terzo comma della norma citata, solo alla scadenza del quale *"l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione"*.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, il proposto reclamo va, quindi, rigettato e l'impugnata ordinanza va confermata.

Ricorrono, anche per la presente fase di reclamo, le medesime ragioni (particolarità e novità delle questioni trattate e delicatezza della materia) che hanno indotto il primo giudice a disporre l'intera compensazione delle spese processuali tra le parti.

**Per questi motivi**



rigetta il reclamo e conferma l'ordinanza emessa dal giudice designato del Tribunale di Catania in data 27 maggio 2013 nel procedimento ex art. 700 iscritto al n. 2665/2013 R.G.;

compensa interamente tra le parti anche le spese della presente fase di reclamo.

Così deciso in Catania il 18 luglio 2013, nella camera di consiglio della terza sezione civile del Tribunale.

**Il Presidente**

*Coni Brich*

*Depositato il 23.7.13*  
*[Signature]*